



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO



Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 – 66032 Castel Frentano (CH)
C.F. 90015770697 – Tel. 0872 559108-Cod. Mec. chic81400n
Email: chic81400n@istruzione.it - PEC: chic81400n@pec.istruzione.it

ALLEGATO N.4

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ANNO SCOLASTICO 2025/26

REGOLAMENTO ALUNNI

Esso viene stilato alla luce dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249/98 e successive modificazioni D.P.R. 235/07)

"La scuola è luogo di formazione della persona e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica". (Art. 1 comma 1 "Vita della Comunità scolastica").

"La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni". (Art. 1 comma 2 "Vita della Comunità scolastica").

"(...) fonda il suo Progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, nel rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli" (Art. 1 comma 3 "Vita della Comunità scolastica").

"(...) La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono (...)" (Art. 1 comma 4 "Vita della Comunità scolastica").

PREMESSA:

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni sulla scuola;

VISTA la Circolare Ministeriale 2 settembre 1998, n. 371 che recita: "la scuola dell'Autonomia è una istituzione che costituisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione e di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali";

VISTO il DPR n. 275/1999 "Regolamento delle Istituzioni scolastiche autonome";

VISTO il D.P.R.n. 249, 24 giugno 1998 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 3 /2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori);

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole);

VISTO il DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti);

VISTA la Direttiva del MI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate le disposizioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di dati personali";

VISTA la L. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo";

VISTA la Direttiva n. 104 del 30/11/2007 relativa all'Uso dei cellulari;

VISTA la Legge 241 del 1990 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento UE 679/2016, 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 Codice della Privacy;

VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo – MIUR, del 13.4.2015;

VISTO il Decreto Ministeriale MIUR del 12.7.2011, recante *“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”*;

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22.6.2009, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.*

VISTO il D.L.vo. 13 aprile 2017 n°62 *“Nuove norme in materia di valutazione”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*;

VISTI gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTA la Direttiva del M.P.I. n. 30 del 15/03/2007 *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;

VISTO il DM n.104 del 30/11/2007 *“Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”*;

VISTA la Nota M.I.M. prot. n. 107190 del 19/12/2022 *“Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”*;

VISTA la Nota M.I.M. prot. n. 5274 dell’11/07/2024 *“Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”*;

VISTA la Circolare M.I.M. prot. n. 3392 del 16/06/2025 *“Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.”*;

VISTA la legge 150/2024 e l’Ordinanza Ministeriale n.3/2025 *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.”*

VISTO il DM n. 166 del 09/08/2025 *“Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche”*.

LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, che è alla base di questo Regolamento vuole porsi come strumento di educazione alla convivenza democratica.

La sua stesura, al momento attuale, non preclude successive integrazioni che, di volta in volta, con l’adozione di regole specifiche, potrà permettere la gestione più adeguata di nuove situazioni.

La finalità è quella di corresponsabilizzare gli alunni, le famiglie, i docenti e il personale non docente, ipotizzando flessibilità nei comportamenti e nelle regole e condivisione di norme caratterizzanti la comunità scuola, per fondare l’azione educativa sulla qualità delle relazioni.

“La scuola è un luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.”

(Art. 1. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)

Il presente Statuto è articolato in nove Titoli:

- I. Dignità dello studente;
- II. Diritto alla tutela della persona;
- III. Diritto ad uno studio qualificato;
- IV. Doveri e Norme di comportamento dello studente;
- V. Impegni e doveri della scuola;
- VI. Servizi per sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- VII. Disciplina, Sanzioni e Provvedimenti;
- VIII. Organo di Garanzia e suo funzionamento;
- IX. Patto di corresponsabilità.

Titolo I DIGNITÀ DELLO STUDENTE

Art. 1

1. Lo studente, in quanto persona, ha diritto alla libertà di pensiero, ed espressione a tutti i livelli;
2. Lo studente ha diritto a che le sue opinioni e/o proposte siano ascoltate;
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola nel rispetto della libertà di tutti;
4. Lo studente ha diritto alla riservatezza personale delle informazioni che lo riguardano.

Titolo II DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PERSONA

Art. 2

"La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale".

(Art 1 comma 4 DPR 24 giugno 1998, n. 249 e le successive modifiche ed integrazioni del DPR 21 novembre 2007, n. 235)

1. Lo studente ha diritto a che l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 venga posto in essere;
2. Lo studente ha diritto all'istruzione, valore universale, come declinato dall'Agenda 2030;
3. Lo studente ha diritto all'educazione primaria e secondaria libera, equa e di qualità, con risultati di apprendimento adeguati e concreti;
4. Lo studente ha diritto ad avere un'assicurazione efficiente che copra le eventuali spese sostenute in presenza di incidenti che potrebbero avvenire a scuola;
5. L'alunno ha diritto a conoscere il Regolamento della comunità scolastica e le decisioni che vengono prese all'interno di tale comunità che lo riguardano;
6. Lo studente ha il diritto - dovere di segnalare eventuali inadempienze relative al presente Statuto e ad ogni altro Regolamento d'Istituto. Il dichiarante della trasgressione e il trasgressore hanno diritto a conservare l'anonimato;
7. Lo studente ha diritto alla salubrità ed alla sicurezza degli ambienti che, devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;
8. Lo studente ha diritto alla vigilanza durante il periodo di permanenza a scuola;
9. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee;
10. La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza;
11. Lo studente ha diritto a formulare richieste, a sviluppare temi liberamente scelti, operare discussioni nel rispetto reciproco, a realizzare iniziative autonome all'interno di un progetto condiviso e scelto insieme ai compagni e ai docenti;
12. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla vita della comunità scolastica in modo responsabile;
13. Lo studente ha diritto ad avere con i docenti e con il Dirigente Scolastico un dialogo rispettoso e costruttivo riguardo le scelte organizzative ed i criteri di valutazione;
14. Lo studente ha diritto a conoscere le finalità dell'insegnamento per una metacognizione autentica e formativa, ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva anche per favorire processi di autovalutazione in modo da conoscere i propri punti di forza e di criticità, onde migliorare il rendimento scolastico;
15. Lo studente ha diritto a scegliere liberamente, e con l'aiuto dei genitori, le attività opzionali e facoltative offerte dalla scuola, le stesse saranno organizzate tenendo conto dei suoi ritmi di apprendimento e delle sue esigenze di vita;
16. Lo studente ha diritto al rispetto della propria identità culturale, etnica e religiosa e ad aspettarsi dalla comunità scolastica, iniziative volte ad una migliore accoglienza ed alla tutela del patrimonio religioso e culturale di appartenenza. Inoltre ha diritto a conoscere l'identità religiosa

e culturale del paese in cui vive, affinché si possa realizzare un'azione educativa interculturale ed interreligiosa;

17. Lo studente ha diritto ad avere, nella scuola di appartenenza, un ambiente favorevole, confortevole, iniziative per il recupero delle situazioni di svantaggio e di approfondimento per le situazioni di particolare interesse, un'adeguata strumentazione tecnologica, ambienti in grado di recepire le varie necessità delle discipline insegnate.

Titolo III

DIRITTO AD UNO STUDIO QUALIFICATO

Art. 3

Lo studente ha diritto ad una scuola che assicuri:

Un ambiente favorevole alla crescita della persona;

Offerte formative aggiuntive e opzionali;

Iniziative per il recupero (scolastico, svantaggio...);

1. Lo studente ha diritto alla formazione culturale per lo sviluppo della sua personalità;
2. Lo studente ha diritto allo sviluppo delle proprie potenzialità;
3. Lo studente ha diritto a conoscere le proprie risorse, attitudini e interessi al fine di operare scelte realistiche ed efficaci per il proseguimento degli studi;
4. Lo studente ha diritto ad essere informato sugli esiti delle prove di verifica proposte al fine di avere consapevolezza dei propri limiti e possibilità; ha altresì diritto a valutazioni costruttive che permettano un processo di recupero;
5. Lo studente ha diritto ad essere chiamato ad esprimere la propria opinione, anche mediante una consultazione, su aspetti relativi alla vita scolastica.

Titolo IV

DOVERI E NORME DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE

Art. 4

1. Lo studente ha il dovere di conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto, il Regolamento di disciplina e le norme di organizzazione interna (orario scolastico, utilizzo dei servizi igienici, norme di sicurezza, ecc.);
2. Lo studente ha il dovere di frequentare le lezioni regolarmente ed arrivare puntuale a scuola;
3. Lo studente ha il dovere di limitare gli ingressi posticipati e le uscite anticipate alle situazioni di effettiva necessità;
4. Lo studente ha il dovere di assolvere con sistematicità gli impegni scolastici;
5. Lo studente ha il dovere di osservare un comportamento dignitoso, corretto e responsabile sia all'ingresso sia all'uscita dalla scuola, durante la ricreazione e negli spostamenti da un'aula all'altra, nei viaggi e visite d'istruzione;
6. Lo studente è tenuto ad indossare un abbigliamento idoneo al contesto scolastico ed educativo durante le lezioni a scuola, viaggi e visite d'istruzione, eventi e congressi organizzati dalla scuola;
7. Lo studente è tenuto a rispettare i docenti e tutto il personale scolastico e a non reagire scompostamente ai richiami educativi e/o a non utilizzare un linguaggio inappropriato nei loro confronti;
8. Lo studente ha il dovere di avere rispetto verso tutti i compagni nella specificità che caratterizza ognuno;
9. Lo studente ha il dovere di portare sempre a scuola il materiale didattico;
10. Lo studente, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, è tenuto a rispettare gli ambienti scolastici (aule, corridoi, servizi igienici, laboratori, palestra, ecc.), gli arredi ed i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
11. Lo studente è tenuto a non utilizzare né telefoni cellulari, né smartwatch a scuola;
12. Lo studente ha il dovere di prestare attenzione durante le lezioni e di interagire attivamente ed in modo ordinato nelle discussioni;

13. Lo studente è tenuto a non introdurre a scuola materiale poco consono o oggetti di qualsiasi genere che possano nuocere alla incolumità propria ed altrui o causare distrazioni;
14. Lo studente è tenuto a non introdurre a scuola somme rilevanti di denaro e/o oggetti di valore in caso di furti, smarrimenti o danneggiamento, la scuola declina ogni responsabilità;
15. Lo studente è tenuto a non allontanarsi dalla classe senza il consenso del docente e a non sostare più del necessario nei servizi igienici e nei corridoi;
16. Durante l'intervallo e in altri momenti ricreativi l'alunno è tenuto comunque ad avere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti di persone e oggetti;
17. Qualora l'alunno fosse autorizzato all'utilizzo di dispositivi elettronici, è tenuto a non effettuare riprese, fotografie e registrazioni di suoni;
18. È vietato fumare (anche le sigarette elettroniche) all'interno della scuola, ma anche nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa. Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della Legge 584 dell'11.11.1975 e successive modifiche, nonché al relativo provvedimento disciplinare;
19. Lo studente ha il dovere di rispettare e far rispettare il presente Regolamento e ogni Regolamento d'Istituto.

Titolo V

IMPEGNI E DOVERI DELLA SCUOLA

Art. 5

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

1. Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
2. Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché prevenzione e recupero della dispersione scolastica;
3. La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili, specie per quanto riguarda il divieto di fumare;
4. Servizi per sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
5. Una reale solidarietà ed interdipendenza tra tutti i suoi componenti, tutelando la riservatezza di ognuno;

Art. 6

La scuola promuove:

1. Sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete, con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

Titolo VI

DISCIPLINA, SANZIONI E PROVVEDIMENTI

Art. 7

PREMESSA

Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico;

Visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti;

Visto il patto di corresponsabilità condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme;

Considerato che è fatto obbligo ai docenti di segnalare al Dirigente Scolastico i comportamenti sanzionabili di tutti gli alunni per garantire una giusta ed equa applicazione del Regolamento di disciplina;

Considerato che le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico;

Art. 8

In caso di inadempienza delle sopraelencate norme di comportamento si applicheranno sanzioni e provvedimenti, esse sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia e tendono al

rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza;
3. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto;
4. Le sanzioni incidono sulla valutazione del comportamento;
5. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'istituzione scolastica e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.;
6. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni;
7. Il Consiglio di classe può offrire agli alunni la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o possono utilmente costituire una riparazione, quali:
 - operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; collaborazione con il personale;
 - riordino della biblioteca e similari.
8. Nel caso di danni gravi al patrimonio scolastico la famiglia ne risponde secondo le norme vigenti;
9. In caso di danneggiamento anche non premeditato, il responsabile è tenuto al risarcimento del danno, quantificato dagli organismi competenti, ferma restando la possibilità di applicare, in aggiunta, le misure disciplinari previste;
10. L'alunno incorso in sanzioni per gravi e/o reiterate violazioni può essere escluso dalla partecipazione a visite guidate, viaggi d'istruzione e altre attività extrascolastiche;
11. Le sanzioni economiche, ove previste, vengono comminate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed il ricavato, iscritto in apposito capitolo del bilancio di Istituto, viene devoluto ad opere di manutenzione dell'Istituto stesso o al risarcimento dell'Ente competente;
12. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano formale allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (fino a un massimo di tre giorni) sono sempre adottate dal Dirigente Scolastico, unicamente in via precauzionale, o con il valore di richiamo al pronto ripristino di un comportamento adeguato all'ambiente scolastico;
13. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, per più di 3 giorni, può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai 15 giorni. Tale sanzione rientra nelle competenze del Consiglio di Classe;
14. Nei periodi di allontanamento, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Titolo VII L'ORGANO DI GARANZIA

Art. 10

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, **entro quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia, istituito e disciplinato dai Regolamenti dell'istituzione scolastica, ne fanno parte: il Dirigente Scolastico, due genitori scelti in seno al Consiglio d'Istituto e un docente della scuola secondaria di I grado.

L'organo di garanzia decide, su richiesta dei genitori degli studenti della scuola secondaria di I grado o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei Regolamenti degli istituti.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte

provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

Per la Scuola Secondaria di I Grado in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei Regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita, o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere, indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale, al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.

Titolo VIII

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 11

Il funzionamento e le decisioni dell'O.d.G. sono ispirati a principi di collaborazione tra la scuola e la famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti, dai docenti, dai genitori.

La decisione in merito ai ricorsi dovrà quindi valutare, in primo luogo, i fatti sotto il profilo della loro gravità e la regolarità della procedura seguita, per irrogare la sanzione, ma anche il contesto educativo, in cui i fatti sono avvenuti e il comportamento complessivo dello studente.

I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in via permanente, in caso di dimissioni o decadenza per perdita dei requisiti e per ogni singola riunione, quando siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione.

I docenti della classe dello studente sono da ritenersi sempre coinvolti.

La convocazione dell'O.d.G., che deve avvenire almeno 4 giorni prima della riunione, è di competenza del Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza di due componenti oltre al Dirigente Scolastico che la presiede.

Il Dirigente Scolastico può delegare un suo collaboratore.

L'espressione del voto è palese e non è ammessa l'astensione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'esito del voto va tempestivamente comunicato per iscritto ai genitori.

Titolo IX

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 12

I destinatari naturali del Patto Educativo di Corresponsabilità sono i genitori/tutori/affidatari ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. Cost., artt. 147,155, 317 bis c.c.).

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica:

- il dirigente scolastico,
- il personale della scuola,
- i docenti,
- gli studenti
- genitori/tutori/affidatari.

L'introduzione del Patto di Corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di **un'alleanza educativa** che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie e studenti.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.

Appare il caso di evidenziare che l'introduzione del Patto di Corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori.

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.). La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di *"culpa in vigilando"*, non lo solleva da quella di *"culpa in educando"*, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).